

13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

37° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 22 SETTEMBRE 1998

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente GIOVANELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 8 e *passim*
BORTOLOTTO (*Verdi-l'Ulivo*) 31
CARCARINO (*Rifond. Com.-Progr.*) 23, 26
COLLA (*Lega Nord-per la Padania indep.*) 18, 20, 21
LASAGNA (*Forza Italia*) 19, 22, 24 e *passim*
LAURO (*Forza Italia*) 29

MAGGI (*AN*) Pag. 18, 20, 21 e *passim*
MANFREDI (*Forza Italia*) 2, 7, 19 e *passim*
POLIDORO (*PPI*), relatore alla Commissione 22, 24,
25 e *passim*
RESCAGLIO (*PPI*) 21, 23
RIZZI (*Forza Italia*) 8, 9
RONCHI, ministro dell'ambiente 20, 21, 25 e *passim*
SPECCHIA (*AN*) 22, 23, 24 e *passim*
STANISCIÀ (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 23
VELTRI (*Dem. Sin.-l'Ulivo*) 20

I lavori hanno inizio alle ore 14,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3499) Nuovi interventi in campo ambientale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3499, sospesa nella seduta pomeridiana di giovedì 17 settembre.

Ricordo che nel corso della seduta dell'Assemblea del 18 settembre scorso il presidente Mancino ha fissato per giovedì 24 settembre, alle ore 9,30, il termine per l'espressione dei pareri sul disegno di legge in titolo.

È stato presentato il seguente ordine del giorno riferito all'intero provvedimento:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

premesso che in materia ambientale si assiste alla proliferazione di organismi di ogni genere – deputati al controllo, alla verifica, alla supervisione, al coordinamento, all'attività di supporto tecnico-scientifico ed all'attività di consulenza – che sembrano un'agenzia per l'impiego con alti costi e scarsi risultati;

impegna il Governo

– a redigere un apposito elenco di tutte le strutture attualmente esistenti o previste, presso le quali operino soggetti esterni all'amministrazione statale o dipendenti di qualsiasi ruolo dell'amministrazione statale, che percepiscano un'indennità;

– ad estendere a tutte le strutture esistenti o previste l'obbligo di inviare presso le Commissioni parlamentari competenti una relazione semestrale sull'attività svolta.

0/3499/1/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

MANFREDI. Signor Presidente, credo che tale ordine del giorno non abbia bisogno di una particolare illustrazione; aggiungo soltanto che, come ho avuto modo di dichiarare nel corso della discussione generale, ritengo opportuno che questa Commissione abbia la sensazione di quanti siano gli organismi, di qualsiasi genere, che sono deputati al controllo, alla verifica,

alla supervisione, al coordinamento ed al supporto tecnico-scientifico di attività che fanno comunque riferimento al tema dell'ambiente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dispongo l'accantonamento di detto ordine del giorno. Passiamo dunque all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

*(Interventi di bonifica e ripristino
ambientale dei siti inquinati)*

1. Al fine di consentire il concorso pubblico nella realizzazione di interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, ivi compresi aree e specchi d'acqua marittimi e lagunari in concessione, anche in caso di loro dismissioni, nei limiti e con i presupposti di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, nonché per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto sui cambiamenti climatici di cui alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1998, del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione di cui all'articolo 6 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e degli accordi e contratti di programma di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997, sono autorizzati limiti di impegno ventennali di lire 27.000 milioni a decorrere dall'anno 1998, di lire 5.600 milioni a decorrere dall'anno 1999 e di lire 16.200 milioni a decorrere dall'anno 2000. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di lire 130.000 milioni per l'anno 2000; per gli anni successivi, al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 possono concorrere le ulteriori risorse destinate dal CIPE al finanziamento di progetti di risanamento ambientale, nonché quelle attribuite al Ministero dell'ambiente in sede di riprogrammazione dei fondi disponibili nell'ambito del quadro comunitario di sostegno 1994-1999.

3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 e per la utilizzazione delle relative risorse finanziarie il Ministero dell'ambiente adotta, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, che individua gli interventi di interesse nazionale, gli interventi prioritari, i soggetti beneficiari, i criteri di finanziamento dei singoli interventi e le modalità di trasferi-

mento delle relative risorse. Il programma tiene conto dei limiti di accettabilità, delle procedure di riferimento e dei criteri definiti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni.

4. Sono considerati primi interventi di bonifica di interesse nazionale quelli compresi nelle seguenti aree industriali i cui ambiti sono perimetrati, sentiti i comuni interessati, dal Ministro dell'ambiente sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *n*), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni:

- a*) Venezia (Porto Marghera);
- b*) Napoli orientale;
- c*) Gela e Priolo;
- d*) Manfredonia;
- e*) Brindisi;
- f*) Taranto;
- g*) Cengio;
- h*) Piombino;
- i*) Massa e Carrara;
- l*) Casal Monferrato;
- m*) Litorale Domizio-Flegreo e Agro aversano (Caserta-Napoli).

5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina altresì le modalità per il monitoraggio e il controllo, con la partecipazione delle regioni interessate, delle attività di realizzazione delle opere e degli interventi previsti nel programma stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria allocazione regionale delle risorse. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

6. Gli enti territoriali competenti, sulla base del programma di cui al comma 3, sono autorizzati a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie con istituti di credito. Le regioni sono autorizzate a corrispondere, sulla base di apposita rendicontazione degli enti territoriali competenti, direttamente agli istituti di credito interessati le rate di ammortamento per capitale e interessi, avvalendosi delle quote di limiti di impegno rispettivamente assegnate dal Ministero dell'ambiente.

7. Nel caso di cambio di destinazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale ovvero di alienazione entro dieci anni dall'effettuazione degli stessi in assenza di cambio di destinazione, il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato nella misura dell'aumento di valore conseguito dall'area al momento del cambio di destinazione, ovvero della sua cessione, rispetto a quello dell'intervento di bonifica e ripristino ambientale. Con decreto

del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, verranno determinati i criteri e le modalità della restituzione.

8. All'articolo 17, comma 1, alinea, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «il Ministro dell'ambiente» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA),».

9. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:

«15-bis. Il Ministro dell'ambiente, sentita l'ANPA, emana un decreto nel quale vengono fissate le modalità per accedere a corsi di formazione per tecnici esperti di bonifiche che verranno istituiti presso le regioni. I corsi saranno aperti a tecnici diplomati e laureati in discipline scientifiche ed amministrative.

15-ter. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica.

15-quater. Il Ministero dell'ambiente e le regioni informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare».

10. I decreti del Ministro dell'ambiente di cui ai commi 15-bis e 15-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotti dal comma 9 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. All'articolo 17, comma 11, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare».

12. All'articolo 22, comma 5, lettera a), del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, dopo le parole: «priorità degli interventi» sono aggiunte le seguenti: «, basato su un criterio di valutazione del rischio elaborato dall'ANPA».

13. All'articolo 57, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, le parole: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro tre mesi dal termine di cui all'articolo 33, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «devono conformarsi alle disposizioni del presente decreto entro e non oltre il 31 dicembre 1998».

14. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori non

sono sottoposti agli obblighi di tenuta dei registri di carico e scarico, della iscrizione all'Albo e della preventiva autorizzazione di cui agli articoli 12, 30 e 28 del presente decreto».

15. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «derivanti dalle lavorazioni industriali e artigianali» ed è soppresso l'ultimo periodo.

16. All'articolo 26 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«5-bis. Al fine di consentire l'avviamento ed il funzionamento dell'attività dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, in attesa dell'attuazione di quanto disposto al comma 5, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998 da iscrivere in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente».

17. All'onere di cui al comma 16 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

18. All'articolo 30, comma 4, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole da: «Le imprese che svolgono» fino a: «anche se da essi prodotti» sono sostituite dalle seguenti: «Le imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti da terzi e le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti pericolosi, esclusi i trasporti di rifiuti pericolosi che non eccedano la quantità di trenta chilogrammi al giorno o di trenta litri al giorno effettuati dal produttore degli stessi rifiuti».

19. All'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, la lettera c) è abrogata.

20. All'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le parole: «, i beni di cui all'articolo 44 e i rifiuti di cui agli articoli 45 e 46».

21. All'articolo 51, comma 2, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono soppresse la parola: «propri» e le parole da: « , ovvero effettuano» fino alla fine del comma.

22. All'articolo 51-bis, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la sentenza di condanna per la contravvenzione di cui al presente comma, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato alla esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale».

23. Al fine di consentire il completamento delle attività assegnate al gruppo tecnico di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997,

n. 135, è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

ad attivarsi, prima della bonifica del sito denominato «Cengio», per giungere alla chiusura totale dell'impianto industriale ivi situato.

0/3499/2/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a prevedere urgentemente, con gli strumenti normativi a disposizione, interventi di bonifica e di disinquinamento del Golfo di Napoli verificando la compatibilità tecnica dell'IDP (Impianto Dinamico Polifunzionale delle FF.SS.)».

0/3499/3/13

LAURO

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

a prevedere un piano per la salvaguardia degli abitanti di Coroglio (Bagnoli), al fine di predisporre un'idonea zona per la loro residenza futura».

0/3499/5/13

LAURO

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

ad attivarsi per la bonifica del sito denominato «Camaldoli», ubicato nel comune di Napoli (Marano)».

0/3499/6/13

LAURO

MANFREDI. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno n. 2.

Quest'ordine del giorno tratta un tema dominante nel disegno di legge da me presentato che avevo cercato di far esaminare congiuntamente a quello in discussione oggi. Ritengo che non si risolva il problema di Cengio con semplici bonifiche ma soprattutto con la chiusura dell'ACNA. Ovviamente conosco le difficoltà di imporre una simile chiusura per legge con tutto quanto ne consegue, soprattutto in termini di indennizzo alla società; però ritengo che sia necessario che anche da parte del Ministero si faccia l'impossibile, salvaguardando le esigenze governative, affinché questa chiusura sia posta in atto nel più breve tempo possibile.

RIZZI. Signor Presidente, faccio miei e do per illustrati gli ordini del giorno nn. 3, 5 e 6.

PRESIDENTE. Dispongo l'accantonamento degli ordini del giorno. All'articolo 1 sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, dopo le parole: «specchi d'acqua marittimi», inserire le seguenti: «, lacuali, fluviali».

1.2 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «nonchè per gli impegni attuativi del protocollo di Kyoto», fino alle seguenti: «di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997».

1.3 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento», fino alle seguenti: «di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo n. 22 del 1997».

1.4 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, sopprimere le parole da: «del piano straordinario di completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento», fino alle seguenti: «dalla legge 23 maggio 1997, n. 135».

1.5 COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni».

1.6

COLLA, AVOGADRO

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I siti da bonificare sono individuati dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del citato decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni».

1.7

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Per intervento di bonifica e ripristino ambientale si intende l'intervento atto a rimuovere la fonte di inquinamento e a ridurre la concentrazione dell'agente inquinante, nei suoli e nelle acque sotterranee e superficiali, ad un livello inferiore ai limiti di accettabilità, in funzione della destinazione d'uso dei suoli medesimi e dell'esigenza di assicurare la salvaguardia della qualità delle diverse matrici ambientali. Il Ministero dell'ambiente, avvalendosi dell'ANPA, definisce i predetti limiti di accettabilità».

1.8

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Sopprimere il comma 2.

1.9

COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «previo parere», inserire la seguente: «vincolante».

1.10

COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «che individua», inserire le seguenti: «, sulla base dell'anagrafe dei siti da bonificare predisposta dalle regioni ai sensi dell'articolo 17, comma 12, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni,».

1.11

COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, dopo le parole: «gli interventi prioritari», inserire le seguenti: «i soggetti responsabili dell'inquinamento».

1.12 COLLA, AVOGADRO

Sopprimere il comma 3.

1.13 COLLA, AVOGADRO

Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta altresì un programma di ricerca per l'individuazione e la mappatura dei siti inquinati».

1.14 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Sono considerati interventi di bonifica di interesse nazionale la rimozione e l'eventuale recupero degli inerti derivanti da eventi calamitosi di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6 convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n. 61 nonchè da quelli verificatisi in Campania nei giorni 4 e 5 maggio 1998».

1.15 MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 4, dopo le parole: «aree industriali», aggiungere le seguenti: «e i siti ad alto rischio ambientale» e dopo la lettera m) aggiungere la seguente: «m-bis) Pitelli (La Spezia)».

1.16 LASAGNA

Al comma 4, dopo le parole: «aree industriali», aggiungere le seguenti: «nonchè nei comuni delle isole minori, che all'atto dell'approvazione della presente legge siano dotate di un regolamento per la gestione dei rifiuti, emanato ai sensi dei decreti legislativi 5 febbraio 1997, n. 22 e 8 novembre 1997 n. 389».

1.17 LAURO

Al comma 4, lettera g) dopo la parola: «Cengio» aggiungere le seguenti: «Saliceto».

1.18 MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 4 dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Pozzuoli, Baia Monte di Procida, Quarto e Marano».

1.19

LAURO

Al comma 4, dopo la lettera «m)» aggiungere le seguenti: «m-bis) Balangero; m-ter) Pieve Vergonte».

1.20

MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

Al comma 4, dopo la lettera «m)» aggiungere le seguenti: «m-bis) Balangero; m-ter) Pieve Vergonte».

1.21

TAPPARO

Al comma 4 dopo la lettera m) aggiungere la seguente: m-bis) La Spezia.

1.22

FORCIERI

Al comma 4, in fine, aggiungere la seguente lettera:

«m-bis comprensorio industriale delle ceramiche di Sassuolo e Scandiano.

1.23

GIOVANELLI

Sostituire il comma 5 con i seguenti:

«5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del programma di cui al comma 3, determina:

a) le modalità di effettuazione delle indagini finalizzate alla caratterizzazione dei siti inquinati, da effettuarsi sotto il controllo delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) territorialmente competenti;

b) le modalità per la realizzazione, a cura delle ARPA territorialmente competenti delle attività di monitoraggio e controllo dei siti inquinati prima, durante e dopo lo svolgersi delle attività di bonifica e messa in sicurezza;

c) le modalità per la certificazione, da parte delle ARPA territorialmente competenti, della avvenuta bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati;

d) i presupposti e le procedure per la revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse rese comunque disponibili, assicurando il rispetto dell'originaria collocazione regionale delle risorse.

5-bis. Gli oneri finanziari relativi all'attività delle ARPA di cui alle lettere a) b) e c) del comma sono a carico del soggetto responsabile della bonifica. Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 e dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente».

1.24

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Per le attività di cui al presente comma il Ministero dell'ambiente si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) e delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA)».

1.25

COLLA, AVOGADRO

Al comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: «della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 14, comma 7, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e».

1.26

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le aree e gli immobili oggetto di interventi di bonifica, messa in sicurezza e di ripristino ambientale sono destinate prioritariamente alla realizzazione di parchi, al recepimento e soddisfacimento degli *standard* urbanistici di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Le aree già a destinazione produttiva possono essere altresì ridestinate ad usi produttivi artigianali e industriali purchè non insalubri o nocivi».

1.27

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Riguardo all'area di Cengio-Saliceto, stante la collocazione geografica del sito, il monitoraggio e il controllo della attività di cui al comma 5 sono svolte congiuntamente dalle regioni Liguria e Piemonte, avvalendosi delle rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente».

1.28

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Le attività produttive e non, legittimamente in essere all'interno del sito oggetto di bonifica, sono mantenute durante l'attuazione

della bonifica e messa in sicurezza, a condizione che non ostacolino la sua corretta esecuzione, che i reflussi derivanti dalle attività in essere vengano smaltiti altrove, secondo la normativa vigente, e che le suddette attività non comportino un aggravamento dello stato di inquinamento dei luoghi».

1.29

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».

1.30

CAPALDI, GIOVANELLI

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «altre operazioni finanziarie con», inserire le seguenti: «Cassa depositi e prestiti e altri», al secondo periodo, sostituire le parole: «di credito», con la seguente: «mutuanti».

1.31

RESCAGLIO

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «venti».

1.32

COLLA, AVOGADRO

Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «quindici».

1.33

COLLA, AVOGADRO

Al comma 7, sostituire le parole: «nella misura dell'aumento» con le seguenti: «in misura adeguata all'aumento».

1.34

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Quota parte dei finanziamenti di cui al comma 1, pari a 500 milioni, sono utilizzati per i primi interventi di indagine conoscitiva, prospezioni geologiche, carotaggi e misurazioni varie finalizzate alla messa in sicurezza delle discariche del circondario di Pitelli in provincia di La Spezia».

1.35

COLLA, AVOGADRO

Al comma 9, sopprimere il capoverso 15-bis ed aggiungere al comma 15-ter, in fine, le seguenti parole: «previste dalla vigente legislazione».

1.36

IL RELATORE

Al comma 9, capoverso 15-bis, dopo le parole: «presso le regioni», aggiungere le seguenti: «e saranno gestiti dalle stesse».

1.37

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater sostituire le parole: «informano il pubblico, rispettivamente, sulla lista» con le parole: «rendono pubblica, rispettivamente, la lista».

1.38

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 9, capoverso 15-quater dopo le parole: «il pubblico» aggiungere le seguenti: «per mezzo di almeno tre giornali nazionali e di giornali locali interessati».

1.39

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Sopprimere i commi 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22.

1.40

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

«12-bis. All'articolo 22, comma 7, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 sostituire le parole: "entro un anno" con le seguenti: "entro due anni"».

1.41

STANISCIÀ

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione

e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.42

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.43

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.44

CAPALDI, GIOVANELLI

Sostituire il comma 14, con il seguente:

«14. All'articolo 44, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Ai medesimi fini il ritiro, il trasporto e lo stoccaggio dei beni durevoli da parte dei rivenditori firmatari, tramite le proprie associazioni di categoria, dei citati accordi e contratti di programma, non sono sottoposti agli obblighi della comunicazione annuale al catasto, di tenuta dei registri di carico e scarico, della compilazione e tenuta dei formulari, della preventiva autorizzazione e della iscrizione all'albo di cui agli articoli 11, 12, 15, 28 e 30 del presente decreto"».

1.45

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA, LAURO

Dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1999" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"».

1.46

CARCARINO

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1999" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"».

1.58

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.47

RESCAGLIO, LAVAGNINI

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.48

MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

Al comma 15, sopprimere le seguenti parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.49

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

Al comma 15, in fine, sopprimere le seguenti parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo».

1.50

CAPALDI, GIOVANELLI

Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

«15-bis. All'articolo 26, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, alla lettera i) dopo le parole: "della sanità" aggiungere le seguenti: "e alla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse"».

1.51

LASAGNA, RIZZI, MANFREDI, LAURO

Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

«18-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunto il seguente comma:

"10-bis. In caso di mancata stipula degli accordi di cui ai commi 2 e 3, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare con proprio decreto l'entità dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio a carico dei produttori e degli utilizzatori ai sensi dell'articolo 49, comma 10, nonché le condizioni e le modalità di ritiro dei rifiuti stessi da parte dei produttori".».

1.52

IL RELATORE

Dopo il comma 20, inserire il seguente:

«20-bis. Salvo diverso accordo fra enti locali e gestori del servizio, l'applicazione e la riscossione della tariffa sono effettuate dall'ente locale secondo le disposizioni dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Sono soppresse le disposizioni in contrasto con la presente normativa».

1.53

STANISZIA

Sopprimere il comma 23.

1.54

COLLA, AVOGADRO

Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

«23-bis. All'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "prevedendo disposizioni transitorie per garantire la graduale applicazione del metodo normalizzato e della tariffa ed il graduale raggiungimento dell'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani da parte dei comuni".

23-ter. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "1° gennaio 1999" sono sostituite dalle parole: "1° gennaio 2000"».

1.55

IL RELATORE

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-ter. All'allegato 1 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998, il punto 9 "Rifiuti di legno e sughero" è abrogato e all'allegato 2, al punto 4.3 le parole: "1MW" sono sostituite con le seguenti: "3MW".».

1.56

COLLINO, COZZOLINO, MAGGI, SPECCHIA

Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

«23-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto ministeriale 5 febbraio 1998 le parole da: "del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994" sino a: "n. 212, e" sono soppresse a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto. A decorrere dalla medesima data, pertanto, riacquistano efficacia le norme tecniche di cui all'Allegato 3 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 settembre 1994».

1.57

COLLINO, SPECCHIA, COZZOLINO, MAGGI

COLLA. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 si illustra da sè; l'emendamento 1.2 è volto ad introdurre un ampliamento dei siti inquinati interessati dal provvedimento al nostro esame, comprendendo in essi anche le aree e gli specchi d'acqua lacuali e fluviali.

Mentre l'emendamento 1.1 mira a sopprimere l'intero articolo 1, l'emendamento 1.3 è volto a sopprimere soltanto una rilevante parte del comma 1. Stesso dicasi per gli emendamenti 1.4 e 1.5. L'emendamento 1.6 si illustra da sè.

Do per illustrato l'emendamento 1.9. L'emendamento 1.10 è volto semplicemente ad inserire dopo le parole «previo parere» l'aggettivo «vincolante».

Gli emendamenti 1.12 e 1.13 si illustrano da soli.

MAGGI. Signor Presidente, con l'emendamento 1.7, identico all'emendamento 1.6, chiediamo di aggiungere al termine del comma 1 un periodo finalizzato ad assicurare la presenza tangibile delle regioni nell'individuazione dei siti da bonificare, così che queste diventino attrici e non spettatrici di tale procedimento.

Stesso fine anima l'emendamento 1.14: per assicurare una presenza costante delle regioni si prevede infatti che il programma di ricerca per l'individuazione e la mappatura dei siti inquinati sia predisposto anche con la presenza fattiva delle regioni mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Con l'emendamento 1.15 si propone di inserire dopo il comma 3 un comma aggiuntivo che fa riferimento agli eventi calamitosi avvenuti in Italia in particolare negli ultimi tempi. Tale comma prevede infatti che siano considerati interventi di bonifica di valenza nazionale quelli da compiersi nelle aree disastrose da eventi alluvionali ed abbiamo a tal fine in-

dividuato nello specifico le aree della Campania da ultimo sconvolte da eventi di tale natura.

MANFREDI. Signor Presidente, la filosofia dell'emendamento 1.8 riprende un concetto che ho già espresso nel corso della discussione generale: ritengo che sia il Parlamento a dover definire che cosa si intenda per «bonifica e ripristino ambientale».

Come è stato anche rilevato da altri senatori, ritengo infatti più corretto che tale fondamentale definizione sia contenuta in una legge piuttosto che in un decreto.

LASAGNA. Per quanto concerne l'emendamento 1.16, ricordo che la discarica di Pitelli e i responsabili del comune sono sotto inchiesta sia da parte della magistratura sia della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Una delle ipotesi è che su Pitelli gravi il rischio di disastro ambientale. La stessa discarica apparteneva in origine alla marina militare ed è stata usata da quest'ultima negli anni '50-'60. Poi, non si sa come, tale proprietà dal demanio militare della marina è passata a privati. Sull'episodio c'è stata una dichiarazione a livello di responsabili locali e sulla stessa discarica di Pitelli incombeva un segreto di Stato che bloccava la conoscenza del passaggio.

Tutto ciò ha fatto sì che la Commissione d'inchiesta stabilisse una sottoinchiesta per una ricerca specifica su Pitelli e su La Spezia. È stato dichiarato in Commissione che quella di Pitelli è probabilmente la più pericolosa e la più inquinata discarica d'Europa: è per questo motivo che chiedo che venga aggiunta nel programma di bonifica.

RIZZI. Aggiungo la mia firma agli emendamenti 1.17 e 1.19 e li do per illustrati.

MANFREDI. L'emendamento 1.18 si collega ad un gruppo di altri emendamenti – sui quali tornerò successivamente – che riguardano il problema della bonifica dell'area di Cengio. Come ho già avuto occasione di affermare nel corso della discussione generale, il sito da bonificare non è solo quello riferito alla località Cengio, in provincia di Savona, nella regione Liguria, ma si estende anche all'area piemontese, in particolare nel comune di Saliceto. Pertanto, senza nulla togliere alla priorità che è stata data a questo sito, ritengo che correttamente debba essere incluso anche il comune di Saliceto.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.20, sulla base di una valutazione della regione Piemonte, tra i siti che meritano di essere inclusi tra quelli ad alto tasso di inquinamento ce ne sono altri due, di cui propongo l'inserimento nell'elenco di cui al comma 4: Balangero e Pieve Vergonte.

Balangero è un sito dove veniva estratto l'amianto: quindi si può immaginare, senza necessità di grandi illustrazioni, quale sia la necessità relativa alla bonifica di quell'area. Pieve Vergonte è invece un sito contaminato, dove erano in atto produzioni chimiche dell'Enichem e, pur senza

presentare la stessa pericolosità del sito dell'ACNA, è indubbiamente un sito che presenta un alto grado di rischio. Tra l'altro comporta anche un eventuale inquinamento del lago Maggiore. Questo è il motivo per il quale si ritiene debba essere incluso nell'elenco.

Per quanto concerne l'emendamento 1.24, pur condividendo la filosofia alla base della formulazione del comma 5, ritengo sia necessaria una più puntuale precisazione delle determinazioni che sono delegate al Ministero dell'ambiente. Penso che il testo dell'emendamento sia sufficientemente chiaro, quindi non mi dilungo nell'illustrazione dei singoli elementi.

VELTRI. Faccio miei gli emendamenti 1.21 e 1.22 e li do per illustrati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Vorrei chiedere ai presentatori se per «La Spezia» si intende «Pitelli (La Spezia)».

VELTRI. Sì.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Allora sarebbe meglio precisarlo, perchè alla Spezia ci sono diverse aree industriali.

VELTRI. Accetto il suggerimento del Ministro e riformulerò l'emendamento in tal senso.

PRESIDENTE. Do per illustrato l'emendamento 1.23.

COLLA. Do per illustrati gli emendamenti 1.25 e 1.26.

MAGGI. Con l'emendamento 1.27 suggeriamo l'inserimento del comma 5-bis allo scopo di fornire un indirizzo anche per le scelte relative alle aree e agli immobili oggetto di bonifica e quindi al soddisfacimento degli stessi *standard* urbanistici. Naturalmente suggeriamo anche che le aree già a destinazione produttiva possono continuare ad essere tali laddove i manufatti da realizzare in termini industriali non siano nocivi.

MANFREDI. L'emendamento 1.28, come avevo preannunciato, fa parte di quel gruppo di emendamenti che riguardano l'area di Cengio-Saliceto, di cui ho parlato in precedenza. Sono del parere che nel disegno di legge in esame sia necessario determinare senza equivoci che le attività di monitoraggio e controllo, di cui al comma 5, siano svolte non solo dalla regione dove si trova Cengio (ecco perchè ho chiesto che venga inserito anche Saliceto), ma congiuntamente dalle regioni Liguria e Piemonte, avvalendosi delle rispettive agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. A mio avviso, il sito di Cengio, a differenza di tutti gli altri siti, è di una tale caratterizzazione geografica per cui è necessario un lavoro congiunto tra le due regioni (tra l'altro già in atto, congiuntamente al Mi-

nistero) per il reperimento di un accordo che risolva definitivamente questo problema.

L'emendamento 1.29 pur essendo idealmente legato al precedente può essere estrapolato e riferito anche ad altri siti, dei quali non conosco esattamente la natura dell'inquinamento. Indubbiamente, se in un sito sono mantenute delle attività è necessario che queste non ostacolino la bonifica: se così fosse sarebbe necessario che venissero sospese o modificate. Se la bonifica, infatti, è l'aspetto prioritario, indubbiamente non si può continuare a produrre ed a bonificare contemporaneamente se le due attività non sono in armonia.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.30 si dà per illustrato.

RESCAGLIO Signor Presidente, l'emendamento 1.31, identico all'emendamento 1.30, consente agli enti attuatori di rivolgersi, per la propria provvista finanziaria, oltre che al sistema bancario, anche alla Cassa depositi e prestiti.

COLLA. Signor Presidente, con l'emendamento 1.32 si propone di portare da dieci a venti anni il termine previsto al comma 7 nel caso di cambio di destinazione o di alienazione dei siti oggetto degli interventi di messa in sicurezza.

Con l'emendamento 1.33 si propone, nel caso in cui il precedente non venga approvato, un termine alternativo di quindici anni.

MAGGI. Signor Presidente l'emendamento 1.34 si riferisce al comma 7 che riteniamo sia interessante nella sua proposizione in quanto si riferisce al contributo dello Stato che deve essere a questo restituito nel caso di cambio di destinazione dei siti ovvero di alienazione degli stessi. In particolare, nella prima parte di tale comma si legge: «il contributo di cui all'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, è restituito allo Stato nella misura dell'aumento di valore conseguito dall'area» L'espressione «nella misura» ci lascia perplessi nella sua interpretazione perchè potrebbe significare pari all'aumento.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Significa proprio questo!

MAGGI. Allora è estremamente pericoloso! In altri termini il soggetto dovrebbe restituire molto di più della somma ricevuta dallo Stato a titolo di contributo. Se è questo il concetto mi sembra veramente discutibile.

Inoltre, nonostante fosse questo il significato inteso da chi ha presentato il disegno di legge, io ho invece interpretato diversamente tale espressione: da ciò solo emerge la necessità di evitare tali incertezze. L'emendamento 1.34 va in tal senso in quanto chiarisce l'espressione mediante

la sostituzione delle parole «nella misura dell'aumento» con le seguenti: «in misura adeguata all'aumento».

COLLA Signor Presidente, con l'emendamento 1.35 proponiamo di aggiungere al comma 7 un comma *7-bis*, per prevedere che una quota parte dei finanziamenti di cui al comma I - pari a 500 milioni - venga utilizzata per i primi interventi di indagine conoscitiva (prospezioni geologiche, carotaggi e misurazioni varie) finalizzati alla messa in sicurezza delle discariche del circondario di Pitelli in provincia di La Spezia che versano in condizioni drammatiche.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il capoverso *15-bis* del comma 9 dell'articolo 1 mi è sembrato carente dal punto di vista della copertura finanziaria: con l'emendamento 1.36 propongo pertanto di abolire tale capoverso, altrimenti si rischia di non poter realizzare i corsi di formazione, mentre si potrebbe invece intervenire in altro modo. Con il medesimo emendamento propongo anche una modifica al capoverso *15-ter* di carattere solo formale: si specifica che le tecnologie in questione devono essere quelle utilizzabili secondo la legislazione vigente.

SPECCHIA. Signor Presidente, il capoverso *15-bis* del comma 9 dell'articolo 1, nel testo al nostro esame, prevede l'emanazione di un decreto da parte del Ministro dell'ambiente con il quale vengono fissate le modalità per accedere ai corsi di formazione che verranno tenuti presso le diverse regioni; con l'emendamento 1.37 specifichiamo che tali corsi devono anche essere gestiti dalle regioni.

MAGGI. Signor Presidente, do per illustrato l'emendamento 1.38.

LASAGNA. Signor Presidente l'emendamento 1.39 è volto ad aggiungere al capoverso *15-quater* del comma 9 la previsione che il pubblico sia informato «per mezzo di almeno tre giornali nazionali e di giornali locali interessati», perchè sappiamo che negli ultimi dieci anni il Ministero dell'ambiente aveva il compito di informare il pubblico in relazione a tutta una serie di decisioni (anche di competenza del Ministro), però non è mai riuscito in questo intento e neppure in quello di aprire dei punti di contatto con il pubblico, come previsto sin dagli anni 1992, 1993 e 1994.

Abbiamo presentato l'emendamento in esame per dare appunto al Ministero l'opportunità di avere un riferimento normativo preciso; il numero dei giornali proposto può anche essere modificato, ma il punto fondamentale è che senza un'indicazione precisa temo che (come è successo negli ultimi dieci anni) l'informazione del pubblico rimanga solo un pio desiderio.

SPECCHIA. Signor Presidente, l'emendamento 1.40 segue la linea indicata nei rilievi sollevati in discussione generale. Abbiamo sostenuto di non essere d'accordo, non nel merito ma per una questione di organicità, con le modifiche apportate alla legislazione sui rifiuti ed alla normativa sui parchi.

Riteniamo che tali modifiche debbano essere apportate, insieme ad altre, però in un testo normativo che non sia urgente come quello in esame. Per tale motivo con l'emendamento 1.40 e con altri analoghi proponiamo la soppressione delle parti che propongono modifiche al cosiddetto decreto Ronchi ed alla normativa sui parchi, che non siano collegate alle risorse impegnate con la manovra finanziaria.

STANISCIÀ. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti 1.41 e 1.53.

MAGGI. Gli emendamenti 1.42 e 1.48 riteniamo si illustrino da sè, signor Presidente.

RESCAGLIO. Do per illustrati gli emendamenti 1.43 e 1.47.

PRESIDENTE. Do per illustrati gli emendamenti 1.44 e 1.50.

MANFREDI. Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 1.45, si tratta soltanto di precisazioni che sono ritenute necessarie pur nello spirito della formulazione attuale del comma.

Do inoltre per illustrato l'emendamento 1.49.

CARCARINO. Signor Presidente, con l'emendamento 1.46 chiediamo che nell'applicazione della norma di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (noto come decreto Ronchi), ovvero nella decorrenza dell'applicazione della tariffa, vi sia un differimento dei termini dal 1° gennaio 1999 al 1° gennaio 2000, causa le notevoli difficoltà già riscontrate in molti comuni nel modificare il vecchio sistema della tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani in quello nuovo della tariffa. Pertanto, a nostro avviso, concedere un altro anno ai comuni potrebbe significare arrivare all'appuntamento del 2000 forse senza difficoltà.

SPECCHIA. Signor Presidente, chiedo scusa: se possibile, vorrei che fosse abbinato all'1.46 un emendamento di uguale contenuto da noi ini-

zionalmente riferito all'articolo 4. Si tratta del seguente, che riformulo pertanto come emendamento all'articolo 1 e do per illustrato:

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 1999" sono sostituite con le seguenti: "a decorrere dal 1° gennaio 2000"».

1.58

SPECCHIA, MAGGI, COZZOLINO, MANTICA

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Anche il mio emendamento 1.55 prevede una uguale dilatazione dei termini e quindi ricomprende il contenuto di questo emendamento 1.46.

PRESIDENTE. Li tratteremo congiuntamente.

LASAGNA. Do per illustrato l'emendamento 1.51, signor Presidente.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, l'emendamento 1.52 prevede una norma che dovrebbe permettere di superare la mancata stipula tra CONAI e ANCI dell'accordo sulla raccolta differenziata di rifiuti; il Ministro potrebbe intervenire con questo provvedimento per avviare una procedura che, al momento, fosse inattiva.

Per quanto concerne l'emendamento 1.55, nella prima parte, cioè al comma 23-bis, è prevista l'introduzione di una gradualità nell'intervento previsto dalla normativa vigente. Do invece per illustrata la seconda parte, cioè il comma 23-ter, in quanto è simile al comma 14-bis dell'emendamento 1.46 illustrato dal senatore Carcarino.

COLLA. Do per illustrato l'emendamento 1.54.

SPECCHIA. Signor Presidente, gli emendamenti 1.56 e 1.57 si riferiscono al settore dei rifiuti di legno e sughero ed in particolare alle aziende che sostanzialmente utilizzano tali rifiuti sia per coprire i propri fabbisogni realizzando un recupero energetico, sia come materie prime recuperate.

Ora, accade che, in base al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 tali aziende devono adeguarsi a nuovi limiti di emissione e quindi installare nuove apparecchiature, potenziare gli impianti di depurazione, eccetera; ma sostanzialmente queste aziende, dovendo rispettare i parametri previsti dal decreto in questione, non sono nelle condizioni di andare avanti: molte di esse dovrebbero addirittura modificare o comprare tutti gli impianti nuovi.

Allora noi riteniamo opportuno che legno e sughero non vengano considerati come un rifiuto bensì come materia prima. Gli emendamenti 1.56 e 1.57 vanno esattamente in questa direzione.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.1.

Circa l'emendamento 1.2, a me sembra ragionevole, quindi propenderei per un parere favorevole; in ogni caso mi rimetto al Governo perchè confermi questo mio orientamento favorevole.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5.

Sugli emendamenti 1.6 e 1.7, che sono identici, esprimo parere contrario perchè a mio giudizio il loro contenuto è superato dal comma 3, dove è previsto il concerto con le regioni. In questo senso, pertanto, mi sembra già sufficientemente tutelata la competenza delle regioni o comunque il concerto con le regioni (e quindi presumibilmente anche i comuni sono tutelati).

L'emendamento 1.8 riguarda la definizione di intervento di bonifica e ripristino ambientale. Questo è un problema che abbiamo posto tutti, in particolare il collega Carcarino: anche in questo caso sarei orientato favorevolmente e comunque mi rimetto al Ministro.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 1.9, 1.10 (i pareri delle Commissioni parlamentari non sono vincolanti nemmeno in materia fiscale) e 1.11.

Vorrei comprendere la *ratio* dell'emendamento 1.12. Probabilmente i responsabili già si conoscono e la magistratura o altri enti hanno già fatto degli accertamenti. Comunque esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il punto non è trovare i responsabili dell'inquinamento, ma i responsabili della bonifica.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.13. Sull'emendamento 1.14 mi rimetto ad un ulteriore approfondimento del Ministro. A mio avviso, la procedura di individuazione e la mappatura dei siti inquinati dovrebbe essere compresa nella normativa. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.15, perchè mi sembra quanto meno strano che interventi successivi ad eventi calamitosi non tengano conto del recupero di questi materiali e comunque anche della bonifica dei siti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. C'è un'ordinanza della protezione civile al riguardo. Altrimenti si finisce con l'allungare i tempi.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. A proposito degli emendamenti 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 1.20, 1.21, 1.22 e 1.23, la Commissione deve decidere come procedere. In linea di massima non avrei motivo di esprimere parere contrario. L'elenco è abbastanza cospicuo e si tratta di decidere – personalmente non conosco bene tutte le emergenze – se le

priorità stabilite nel comma 4 consentono di allungare la lista a tutte le località indicate. Non so se il Ministero è in grado di farlo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Concettualmente non ci sono problemi.

SPECCHIA. Ci vorrebbero più risorse.

PRESIDENTE. Quindi il relatore si rimette al Governo sull'insieme degli emendamenti, proponendo un accantonamento per una valutazione d'insieme.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Chiedo al senatore Manfredi di sintetizzare nuovamente l'emendamento 1.24.

MANFREDI. Si tratta di precisare meglio le modalità con cui vengono effettuate e realizzate le indagini e le attività di monitoraggio e controllo a cura delle agenzie territorialmente competenti. Condivido la formulazione dell'attuale comma 5, però ritengo che possa essere interpretata in maniera diversa. A nostro avviso, si dovrebbero stabilire dei vincoli più precisi.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo sull'emendamento in questione. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.25 e 1.26. Anche sull'emendamento 1.27 esprimo parere contrario, dal momento che ho partecipato ad un convegno sul turismo in cui i comuni pretendevano di decidere loro stessi la destinazione dei siti recuperati.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Si andrebbe ad incidere sull'autonomia dei comuni.

PRESIDENTE. Vi è anche una questione di autonomia regionale in materia.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Sull'emendamento 1.28 mi rimetto al Governo.

CARCARINO. Comunque è collegato a quelli accantonati.

MANFREDI. No, è diverso dagli altri. In questo caso non viene citato un nuovo sito, ma viene delimitato meglio il sito già esistente.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.29. Sugli emendamenti 1.30 e 1.31 mi rimetto al Governo, che sicuramente è in possesso di informazioni più dettagliate. Comunque mi sembra strano che non sia prevista la Cassa depositi e prestiti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. L'emendamento era di natura parlamentare, quindi non è stato approfondito.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.32 e 1.33. A proposito dell'emendamento 1.34, penso sarebbe meglio rimanere fedeli al testo del Governo, dal momento che si capisce che la misura deve essere pari a quella dell'aumento di valore aggiunto. Comunque, non avendo partecipato ad alcuna discussione in merito, mi rimetto al Governo. Anche l'emendamento 1.35 credo debba essere accantonato per avere una valutazione del Ministro. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.37, anche perchè se viene approvato l'emendamento 1.36, da me presentato, esso diventa praticamente improponibile. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.38. Sull'emendamento 1.39 mi rimetto al Governo ed esprimo parere contrario sull'emendamento 1.40.

Non so se è possibile, ma per una lettura migliore del disegno di legge bisognerebbe accorpare gli emendamenti riferiti all'articolo 1 e quelli presentati all'articolo 4 riguardanti le modifiche del decreto legislativo n. 22. Mi sembrerebbe più razionale.

PRESIDENTE. La proposta di riconsiderare la collocazione degli emendamenti necessita di un maggiore approfondimento e deve essere chiarita con più precisione. Ritengo che la soluzione migliore sia quella di concludere per adesso l'esame e la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1 e di accantonare la votazione finale di detto articolo. Quando arriveremo ad esaminare gli emendamenti presentati all'articolo 4 potremo valutare quali sia più opportuno riformulare e riferire all'articolo 1.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo sull'emendamento 1.41, anche se sono tendenzialmente favorevole ad esso in quanto assicura maggiore respiro ai piani regionali.

Esprimo parere favorevole agli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45 di identico tenore.

Sono favorevole all'emendamento 1.46 il cui contenuto coincide con quanto da me proposto nella seconda parte dell'emendamento 1.55; ritengo però preferibile inquadrare nell'ottica più vasta evidenziata da tale emendamento la materia della proroga dell'istituzione della tariffa sui rifiuti. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda gli emendamenti 1.47, 1.48, 1.49 e 1.50: non ho infatti compreso le ragioni della soppressione approvata dalla Camera dei deputati, tanto più che si tratta di rifiuti pericolosi.

In linea di principio non sussistono problemi nell'accettare l'emendamento 1.51, però esso comporta la durata permanente della Commissione parlamentare d'inchiesta sui rifiuti, che, in effetti, non auspico; mi dichiaro pertanto contrario a tale emendamento.

PRESIDENTE. La legge stessa prevede che tale Commissione sia a termine!

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Mi rimetto al Governo per quanto riguarda l'emendamento 1.53, mentre esprimo parere contrario all'emendamento 1.54.

Chiedo l'accantonamento dell'emendamento 1.56 perchè ho necessità di approfondire la tematica che affronta. Alcune modifiche apportate dalla Camera dei deputati al testo originario del disegno di legge hanno aperto una «finestra» che adesso non può essere chiusa con un semplice emendamento: è necessario approfondire meglio il problema. Stessa richiesta avanzo in relazione all'emendamento 1.57. In entrambi i casi, se l'accantonamento non verrà disposto, mi rimetto al Governo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Signor Presidente, esprimo parere contrario all'emendamento 1.1. Non sono contrario all'emendamento 1.2, ma esso comporta un problema connesso all'estensione delle aree da bonificare: se vi venissero comprese anche quelle lacuali e fluviali (come proposto) il campo di intervento si allargherebbe moltissimo; mi rimetto pertanto alla Commissione perchè le risorse sono limitate e più allarghiamo il campo meno possiamo fare, a meno che non scegliamo di inserire una previsione in una legge pur sapendo che non avrà seguito.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 e 1.7.

Per quanto riguarda la definizione di «intervento di bonifica e ripristino ambientale», di cui all'emendamento 1.8, credo che sia meglio rimandarla a norme tecniche, anche perchè le definizioni si evolvono nel tempo. In particolare è attualmente in corso un confronto fra le tecniche europee e quelle adottate negli Stati Uniti per operare la bonifica ed il ripristino ambientale; ribadisco pertanto che tali definizioni si evolvono con la tecnologia. Indipendentemente dal merito della definizione proposta, che mi sembra abbastanza precisa allo stato attuale, è possibile quindi che lo sviluppo tecnico e scientifico la renda superata; esprimo pertanto parere contrario all'emendamento 1.8 in quanto ritengo che sarebbe più opportuno stabilire tali definizioni mediante uno strumento amministrativo e non legislativo.

Esprimo altresì parere contrario agli emendamenti 1.9, 1.10, 1.11, 1.12 e 1.13. Esprimo analogo parere contrario all'emendamento 1.14 poichè – come ha già detto il relatore – non introduce alcuna novità, essendo già prevista l'intesa fra il Ministro e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Esprimo inoltre parere contrario all'emendamento 1.15.

L'emendamento 1.16 è volto ad inserire il sito di Pitelli (La Spezia), nell'elenco delle aree da bonificare in via prioritaria. Dovendo pronunciarmi, dati i tempi stretti, senza poter svolgere un'analisi supplementare, considerato che l'alto rischio ambientale dell'area di Pitelli è noto, mi dichiaro favorevole a tale emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.17, che è finalizzato ad inserire nel novero delle suddette aree tutti i comuni delle isole minori, che all'atto dell'approvazione della legge in esame siano dotate di un regolamento per la gestione dei rifiuti, ritengo che sia troppo estensivo e pertanto esprimo parere contrario.

Sono invece favorevole all'emendamento 1.18 perchè, come è stato spiegato dal senatore Manfredi, le bonifiche delle due aree (Cengio, già compresa nell'elenco, e Saliceto) sono strettamente collegate.

L'emendamento 1.19 comporta un'eccessiva estensione degli interventi nella zona di Napoli: il Parlamento ha già inserito nell'elenco in esame il litorale Domizio-Flegreo e l'Agro aversano (Caserta-Napoli); ritengo che non sia possibile concentrare ulteriormente gli interventi in quest'area, anche considerato che sono già in corso i lavori a Bagnoli. Sono quindi contrario all'ulteriore inserimento nell'elenco delle zone di Pozzuoli, Baia Monte di Procida, Quarto e Marano, non perchè non sia necessario bonificarle, ma perchè vi sono altre priorità già indicate.

LAURO. Signor Ministro, sarei disposto a ritirare tale emendamento se venisse inserito nell'elenco almeno il sito denominato Camaldoli, ubicato nella zona di Marano, i cui problemi sono noti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Nell'elenco di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono già compresi il litorale Domizio-Flegreo e l'Agro aversano (lettera *m*), nonchè la zona di Napoli orientale (lettera *b*), quindi le aree della provincia di Napoli sono già presenti in maniera consistente; non sono pertanto favorevole neppure alla modifica da ultimo ipotizzata.

Le zone indicate nell'elenco potrebbero anche essere sostituite da altre, ma comunque sono state individuate come prioritarie: per tale ragione non sono favorevole all'emendamento 1.19.

Circa l'emendamento 1.20, sarei favorevole al riferimento a Balanero, che in effetti è un'area di inquinamento da amianto e di discarica piuttosto significativa, mentre proporrei di eliminare il riferimento a Pieve Vergonte perchè c'è già un accordo di programma, senatore Manfredi, con la nuova proprietà subentrante che prevede un piano di bonifiche senza oneri per lo Stato. Lo stesso parere vale per l'emendamento 1.21.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 1.22, che fa riferimento a La Spezia, e che considero analogo all'1.16, che fa riferimento a Pitelli (La Spezia); anzi, suggerirei di precisare anche nell'emendamento 1.22 che si tratta di Pitelli. Invito a trasformare l'emendamento 1.23 in un ordine del giorno che solleciti un accordo di programma di risanamento o come altrimenti si voglia scrivere. Sarebbe anche sbagliato paragonare tutto un comprensorio industriale ad un'area a rischio, considerato che nel disegno di legge si tratta di aree da intendersi come siti da bonificare.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.24, la differenza sostanziale rispetto al comma 5 originario è che si esclude l'ANPA, ma poichè trattiamo anche bonifiche di siti di rilevanza nazionale preferirei la formulazione dell'attuale comma 5, che prevede il coinvolgimento delle ARPA

ma anche dell'ANPA. Per questa ragione esprimo parere contrario all'emendamento 1.24. Peraltro, fatta eccezione per questo riferimento esclusivo alle ARPA, la sostanza è pressochè uguale.

Sull'emendamento 1.25 esprimo parere favorevole perchè della Commissione tecnico-scientifica in questione, se vuole, il Ministro dell'ambiente si può già avvalere non c'è bisogno di prevederlo in una nuova disposizione di legge. Lo stesso discorso vale per l'emendamento 1.26, che comporta lo stesso effetto.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.27 per le ragioni che venivano prima indicate dal relatore: cioè, si rischia di incidere su competenze primarie dei comuni e soprattutto su competenze costituzionalmente riconosciute delle regioni.

Esprimo poi parere contrario all'emendamento 1.28 perchè essendo Cengio in Liguria e Saliceto in Piemonte, vale il ragionamento generale secondo cui è ovvio che i programmi che interessano più regioni siano svolti congiuntamente dalle regioni interessate. A mio parere, disponendo per legge che solo il monitoraggio e il controllo delle attività di cui al comma 5 sono svolti congiuntamente dalle regioni Liguria e Piemonte, si rischia da una parte di non prevedere le stesse modalità qualora fossero coinvolti per altri siti altre regioni e invece prevedere tali modalità solo per quelle due regioni; dall'altra, si potrebbe anche intendere che solo il monitoraggio e il controllo sono svolti dalle regioni, mentre lo è invece tutta l'attività di bonifica. Per queste ragioni esprimo parere contrario all'emendamento 1.28.

Nell'emendamento 1.29 si prevede che «i reflussi derivanti dalle attività in essere vengano smaltiti altrove, secondo la normativa vigente e che le suddette attività non comportino un aggravamento dello stato di inquinamento dei luoghi»; capisco che cosa vuol dire in relazione al sito dell'ACNA di Cengio, ed è anche il mio orientamento; però questa è una norma scritta in via generale e noi, quando bonifichiamo un sito, non è detto che dobbiamo seguire questa procedura: per esempio, nella zona di Marghera viene effettuata solo un'analisi preliminare e poi, essendo la zona molto ampia, alcuni smaltimenti li si fa in sito, cioè si creano zone per discariche.

Dunque, se lei, senatore Manfredi, trasformasse questo emendamento in ordine del giorno riferito all'ACNA di Cengio, esprimerei parere favorevole.

Non mi sembra opportuno scrivere addirittura una norma di legge *ad hoc*. Per quanto riguarda poi tutti i reflussi derivanti dalle attività di bonifica, francamente, non essendo ancora cominciata tale attività, come si fa a scrivere qualcosa al riguardo? Se venisse presentato un ordine del giorno mirato, l'orientamento del Governo - avendo fra l'altro io già discusso con le regioni - sarebbe favorevole.

Sull'emendamento 1.30 in linea di massima esprimo parere favorevole. Vorrei conoscere anch'io il parere della Commissione bilancio: ciò, evidentemente, perchè questa è una norma che può essere delicata e non è di competenza del Ministro dell'ambiente.

PRESIDENTE. Quindi esprime parere favorevole previo parere favorevole della 5^a Commissione.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esatto. Ovviamente uguale parere esprimo sull'emendamento 1.31, che è identico.

Esprimo poi parere contrario sugli emendamenti 1.32 e 1.33.

Circa l'emendamento 1.34 anch'io mi rimetto come il relatore alla valutazione della Commissione, perchè l'obiezione del senatore Maggi mi sembra fondata: se l'aumento di valore supera l'impegno dello Stato, che cosa succede? Potrebbe dunque essere ragionevole scrivere: «in misura adeguata all'aumento», però non ho potuto valutare l'emendamento con i miei uffici, quindi mi rimetto alla valutazione della Commissione.

Circa l'emendamento 1.35, una norma del genere non si può scrivere solo per Pitelli ma bisognerebbe scriverla per tutti i siti individuati come prioritari. Invito pertanto i proponenti a trasformare quest'emendamento in un ordine del giorno.

Esprimo parere favorevole all'emendamento 1.36 e parere contrario all'1.37 in quanto è già previsto ciò che da tale emendamento è proposto, e si rischia di creare confusione.

Esprimo poi parere favorevole all'emendamento 1.38. Circa l'1.39, vorrei far presente ai proponenti che quando ci si riferisce ad almeno tre giornali nazionali e ai giornali locali interessati si deve individuare la copertura perchè, se non è precisata, a seconda dei fondi a disposizione si potrebbe trattare di un solo giornale o nemmeno di quello, o di scrivere una lettera alle famiglie o di emanare un bando presso i comuni. Io adesso non so quante risorse posso destinare a questo fine e quindi sono costretto ad esprimere sull'emendamento parere negativo perchè non conosco la copertura.

Esprimo poi parere negativo sull'emendamento 1.40 e favorevole all'1.41.

Per quanto concerne gli emendamenti 1.42, 1.43, 1.44 e 1.45, che sono identici...

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Praticamente in questi emendamenti è previsto un impegno ad aderire, attraverso associazioni di categoria, agli accordi e contratti di programma.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimerei parere favorevole.

BORTOLOTTI. Ma chi affida a chi questa competenza?

PRESIDENTE. C'è l'obbligo di passare attraverso le associazioni di categoria, nel senso che queste ultime firmano gli accordi e i contratti di programma. Mi pare che le singole imprese non possano firmare gli accordi di programma, soprattutto per quanto riguarda gli artigiani, che sono numerosissimi, però faccio presente che questo fatto non restringe

ma esonera dall'iscrizione all'albo. C'è una estensione della riduzione delle semplificazioni.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. Ciò favorisce anche l'adesione.

PRESIDENTE. In sostanza, chi fa gli accordi di programma ha maggiori semplificazioni.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Sono i rivenditori di beni durevoli – frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, eccetera – che fanno accordi di programma per il corretto smaltimento di questi beni durevoli. Pertanto gli accordi di programma indicano dove i rivenditori devono conferire i beni durevoli. In quel caso, siccome il rivenditore diventa solo il tramite (non è smaltitore di rifiuti egli stesso), attraverso l'accordo di programma conferisce i rifiuti a piattaforme autorizzate. Credo che possa funzionare.

PRESIDENTE. Ho un problema sulla parola «*Sostituire*». Vorrei far notare al relatore e al Ministro che coloro che non sono firmatari degli accordi tramite le associazioni di categoria potrebbero perdere la semplificazione. A mio avviso, tutti gli accordi sono fatti da associazioni di categoria, quindi il problema non sussiste.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. È anche un invito a razionalizzare il sistema.

PRESIDENTE. L'importante è non abrogare le semplificazioni per chi non ha associazioni di categoria.

BORTOLOTTI. L'emendamento presentato dal senatore Giovanelli è diverso da quello presentato dai senatori Maggi e Rescaglio.

POLIDORO, *relatore alla Commissione*. No, è identico.

PRESIDENTE. Vorrei invitarvi ad una riflessione, perchè sostituendo il comma 14, e non aggiungendolo, finiamo per abrogare delle semplificazioni a causa della scrittura «tramite le proprie associazioni di categoria». Però è anche vero che togliere questa dicitura vorrebbe dire che ciascun rivenditore firma gli accordi di programma.

Comunque ora procediamo con l'espressione dei pareri sugli emendamenti.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 1.46, perchè l'introduzione della tariffa è più graduale.

Sull'emendamento 1.47 era stato chiesto un chiarimento. Il problema che bisogna porsi è il seguente: se un produttore di rifiuti produce 40 tonnellate di rifiuti e ne confluiscie 10 al servizio pubblico, che cosa ne è

delle altre 30 tonnellate? Egli ottiene la dichiarazione di esonero perchè ha conferito una quota al servizio pubblico e per il resto il controllo è molto più difficoltoso. Questo in effetti è un problema, perchè si rischia di rendere obbligatoria l'iscrizione anche per coloro che utilizzano il servizio pubblico. Quindi sarebbe necessaria una riformulazione. La ragione dell'emendamento era stata illustrata nei termini che vi ho descritto, però è chiaro che per evitare che alcuni facciano i furbi si rischia di penalizzare coloro che agiscono correttamente.

MANFREDI. Bisogna porre un vincolo.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Si potrebbero sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo», con le parole: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: "limitatamente alla quantità di rifiuti conferita"».

PRESIDENTE. Quindi la comunicazione la fa il servizio pubblico limitatamente alla quantità di rifiuti conferita. In altri termini, il Ministro esprime parere contrario sull'emendamento 1.47 (identico agli emendamenti 1.48, 1.49 e 1.50) e ne propone una riformulazione.

RONCHI, *ministro dell'ambiente*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 1.51 e favorevole sull'emendamento 1.52.

Il mio parere è contrario all'emendamento 1.53 perchè rimette in discussione le modalità di applicazione e di riscossione della tariffa; ormai siamo giunti ad un'intesa e pertanto sono contrario ad ogni nuova previsione in materia, salve eventuali proroghe dei termini.

Sono altresì contrario all'emendamento 1.54, mentre sono favorevole all'emendamento 1.55 presentato dal relatore.

Esprimo parere contrario all'emendamento 1.56 perchè incide su norme prettamente tecniche; invito pertanto i presentatori a ritirarlo ed a presentare un corrispondente ordine del giorno: se approvassimo tale emendamento, infatti, questo settore sarebbe l'unico ad essere regolato da una legge.

Sono contrario all'emendamento 1.57 perchè determina una proroga del decreto ministeriale del 5 settembre 1994 a causa del quale eravamo sottoposti ad una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea; la sua ripristinata vigenza ci sottoporrebbe nuovamente a tale procedura.

MANFREDI. Riformulo l'emendamento 1.20 nel senso indicato dal Ministro. Ne do lettura.

Al comma 4, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Balangero».

1.20 (Nuovo testo)

MANFREDI, LASAGNA, RIZZI

VELTRI. Riformulo gli emendamenti 1.21 e 1.22 nel senso indicato dal Ministro. Ne do lettura.

Al comma 4, dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Balangero».

1.21 (Nuovo testo) TAPPARO, VELTRI

Al comma 4, dopo le parole: «aree industriali» aggiungere le seguenti: «e i siti ad alto rischio ambientale»; dopo la lettera m), aggiungere la seguente: «m-bis) Pitelli (La Spezia)».

1.22 (Nuovo testo) FORCIERI, VELTRI

RESCAGLIO. Riformulo l'emendamento 1.47. Ne do lettura.

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.47 (Nuovo testo) RESCAGLIO, LAVAGNINI

MAGGI. Riformulo l'emendamento 1.48. Ne do lettura.

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.48 (Nuovo testo) MAGGI, SPECCHIA, COZZOLINO

MANFREDI. Riformulo l'emendamento 1.49. Ne do lettura.

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.49 (Nuovo testo) MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

PRESIDENTE. Riformulo l'emendamento 1.50. Ne do lettura.

Al comma 15, sostituire le parole: «ed è soppresso l'ultimo periodo:» con le seguenti: «e sono aggiunte, alla fine dell'ultimo periodo, le seguenti: «limitatamente alla quantità conferita».

1.50 (Nuovo testo) GIOVANELLI, CAPALDI

Accolgo l'invito del Ministro e ritiro l'emendamento 1.23 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo:

– ad intraprendere le azioni di bonifica dei siti inquinati delle aree del comprensorio industriale delle ceramiche di Sassuolo e Scandiano ricomprese nell'area ad elevato rischio delle Conoidi, tramite la promozione di accordo di programma con la regione e le imprese del settore, impegnando adeguate risorse».

0/3499/7/13

GIOVANELLI

MANFREDI. Signor Presidente, anche noi accogliamo l'invito del Ministro e ritiriamo l'emendamento 1.29 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3499,

impegna il Governo

affinchè le attività produttive e non, legittimamente in essere all'interno del sito ACNA di Cengio, siano mantenute durante la bonifica, a condizione che non ostacolino la sua corretta esecuzione; inoltre, affinché i reflui inquinanti derivanti dalle attività in essere siano smaltiti altrove, secondo la normativa vigente e, infine, affinché le suddette attività non comportino un aggravamento dello stato di inquinamento dei luoghi».

0/3499/8/13

MANFREDI, RIZZI, LASAGNA

COLLA. Signor Presidente, accogliamo anche noi l'invito del Ministro e ritiriamo l'emendamento 1.35 trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

«La 13^a Commissione del Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3499,

considerato che:

– dalle indagini condotte dalle procure di Asti e di La Spezia sussistono fondati motivi per supporre l'esistenza di rifiuti ad altissima pericolosità nel circondario di Pitelli in provincia di La Spezia;

– tutto ciò può provocare l'inquinamento del golfo di La Spezia con grave pericolo per la salute dei cittadini;

impegna il Governo:

a destinare una quota parte dei finanziamenti di cui al comma 1, per i primi interventi di indagine conoscitiva, prospezioni geologiche, carotaggi e misurazioni varie finalizzate alla messa in sicurezza delle discariche del circondario di Pitelli in provincia di La Spezia incluse le acque del golfo di La Spezia limitrofe alla discarica».

0/3499/9/13

COLLA, AVOGADRO

PRESIDENTE. Stante il concomitante inizio dei lavori d'Assemblea, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 15,50, sono ripresi alle ore 18,45.

PRESIDENTE. Poichè proseguono i lavori d'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta notturna.

I lavori terminano alle ore 18,50.